

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, on. Gioacchino ALFANO.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale l'On. Gioacchino Alfano è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato On. Gioacchino Alfano;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area meridionale e insulare del Paese.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa On. Gioacchino Alfano è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della difesa e il territorio, con riferimento all'area meridionale e insulare del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;

c) per l'area del demanio e del patrimonio militare, con riferimento alle problematiche di razionalizzazione, dismissione, valorizzazione e gestione immobiliare, nonché a quelle concernenti gli alloggi per il personale;

d) per l'area del personale militare della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze militari;

e) alle iniziative di attuazione delle deleghe di revisione dello strumento militare nazionale, per il settore del personale;

f) per la predisposizione dei provvedimenti di competenza del Ministro afferenti all'area del bilancio e della pianificazione economico-finanziaria, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche;

g) alle iniziative di riforma della legge penale militare e della rappresentanza militare;

h) ai provvedimenti di nomina dei rappresentanti della Difesa in seno ai comitati misti paritetici in materia di servitù militari, alle commissioni tecniche provinciali sulle materie esplodenti previste dalle disposizioni di pubblica sicurezza ed agli altri comitati di natura tecnica;

i) alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari.

Art. 2.


1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;



c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il Ministro: MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013
Registro n. 4, Difesa, foglio n. 169

13A05684

DECRETO 13 maggio 2013.

Deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato alla difesa, Sen. Roberta PINOTTI.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, gli articoli da 10 a 13;

Visti gli articoli da 89 a 105 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, concernente la nomina dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2013, con il quale la Sen. Roberta Pinotti è stata nominata Sottosegretario di Stato alla difesa;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune materie al Sottosegretario di Stato Sen. Roberta Pinotti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, alla difesa Sen. Roberta Pinotti è delegato a intervenire, secondo gli indirizzi del Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente:

a) presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati per i lavori parlamentari riguardanti provvedimenti di interesse della Difesa, nonché per gli atti di controllo e di indirizzo parlamentare;

b) alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato-città e autonomie locali, nonché della Conferenza unificata;

c) alle riunioni a livello ministeriale dell'Unione europea, della NATO e di altri organismi internazionali, con possibilità di procedere, quando autorizzato, alla firma delle lettere, delle dichiarazioni d'intenti e degli altri accordi di natura tecnica predisposti in tali sedi;

d) per rappresentare il Ministro nelle cerimonie celebrate nella Capitale e nell'area settentrionale e centrale del Paese.

2. Il Sottosegretario di Stato alla difesa Sen. Roberta Pinotti è, inoltre, delegato, sentiti gli indirizzi del Ministro:

a) alla trattazione delle problematiche politico-militari a carattere generale di cooperazione internazionale;

b) per le questioni concernenti i rapporti con gli enti del Ministero della Difesa e il territorio, con riferimento all'area settentrionale e centrale del Paese, comprese le problematiche connesse con le servitù militari;


c) alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale della Difesa o comunque connesse con le attività di ricerca, sviluppo e approvvigionamento, anche nei rapporti con i competenti organismi ed enti nazionali, internazionali e stranieri;

d) per l'area del personale civile della Difesa, anche nei rapporti con le altre amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle relazioni con le rappresentanze sindacali;

e) alle iniziative di attuazione delle deleghe di revisione dello strumento militare nazionale, per gli aspetti strutturali e organizzativi;

f) per l'area della sanità militare, anche in relazione alle infermità eventualmente contratte dal personale impiegato nelle missioni internazionali di pace e alla salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro;

g) per le problematiche concernenti il Corpo militare volontario della Croce Rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, ausiliari delle Forze armate, e l'Associazione dei cavalieri del Sovrano militare ordine di Malta;



h) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza;

i) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.

Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

Il Ministro: MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013
Registro n. 4, Difesa, foglio n. 168

13A05685

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2013.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Viste in particolare la tabella I che indica le sostanze con forte potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso e la tabella II, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che le sostanze 6-APB o 6-(2-aminopropil) benzofurano e 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB) sono aminoalchilbenzofurani con struttura simile alle feniletamine (amfetamina e metilendiossiamfetamina) e sono derivati insaturi dell'APDB (6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano), con effetti psicoattivi simili a quelli di sostanze già sotto controllo, e che le stesse sono molecole per le quali non risulta approvato alcun uso medico e/o in preparazioni farmaceutiche;

Vista la nota del 18 luglio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe ha trasmesso un'allerta relativa a un'intossicazione acuta grave correlabile all'assunzione di 6-APB e ha segnalato numerosi sequestri effettuati in Europa, nei quali sono state individuate le suddette molecole;

Vista la successiva nota dell'8 gennaio 2013 con cui l'anzidetto Dipartimento ha segnalato numerosi sequestri sul territorio nazionale delle sostanze APB/isomeri e 6APDB;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 gennaio 2013, favorevole all'inserimento delle sostanze: 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB), nella tabella I del Testo unico, in considerazione anche dei casi di tossicità riscontrati e dell'evidenza scaturita da sequestri circa la facile disponibilità sui siti internet di dette sostanze;

